



# Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2016  
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE 208/2015. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016.

L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Battistuta Mario	Sindaco	Presente
Grosso Mario	Componente del Consiglio	Presente
Pituello Diego	Componente del Consiglio	Presente
Bertolini Piergiuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Virgili Cristian	Componente del Consiglio	Presente
Miotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Zorzetto Stiven	Componente del Consiglio	Presente
Fabello Rovis	Componente del Consiglio	Presente
Della Mora Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Viscardis Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Federico	Componente del Consiglio	Presente
Malisani Agostino	Componente del Consiglio	Presente
Zabai Antonino	Componente del Consiglio	Presente

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l'assessore esterno Liani Francesco.

**Assiste il Segretario Comunale** Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LEGGE 208/2015. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 – GU n. 254 del 31.10.2015 che fissa al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
- il Decreto del 01.03.2016 dell'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento risorse, recepito con nota PEC del 09.03.2016 dalla Regione FVG con il quale viene stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione FVG è differito al 30.04.2016, termine ulteriormente differito al 30.06.2016 con Decreto n. 441/AAL del 13.04.2016;
- l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. .... “OMISSIS” .... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;
- l'art. 1 comma 14 lett. a-b-d della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone l'esclusione dell'applicazione della TASI per l'abitazione principale;

Preso atto della normativa di cui sopra;

Viste le proprie deliberazioni di data 03.06.2015 di seguito elencate:

- n. 17 avente ad oggetto: *“Approvazione valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree fabbricabili per l'anno 2015”*;
- n. 18 avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote I.M.U. anno 2015”*;
- n. 19 avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote TASI anno 2015”*;
- n. 20 avente ad oggetto: *“Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015”*;

Evidenziato che:

- dall'anno di imposta 2016 non può essere applicata la TASI per l'abitazione principale (così come deliberato con proprio atto n. 19 del 03.06.2015 per l'annualità 2015) e neppure applicata ad altre tipologie di immobili per effetto del blocco degli aumenti tariffari per l'anno di imposta 2016 previsto dal disposto normativo di cui sopra;
- non possono essere deliberati aumenti dei valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili per l'anno 2016 in quanto ciò si tradurrebbero in un aumento della pressione tributaria, in violazione a quanto previsto dal disposto normativo di cui sopra;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17.02.2016 con la quale si è recepito il dettato normativo previsto dall'art. 1 comma 26 e comma 14 lett. a-b-d della L. 208/2015 e, a titolo di indirizzo, sono state considerate valide anche per l'anno di imposta 2016 le delibere di Giunta Comunale adottate in data 06.05.2015 relative alle tariffe dei tributi per l'anno 2015, rilevando che la competenza è comunque rimessa al Consiglio Comunale;

Ritenuto di considerare valide anche per l'anno di imposta 2016 le proprie deliberazioni, adottate in materia tributaria di data 03.06.2015 anzidette, ad eccezione della deliberazione n. 19 relativa alla TASI;

Preso atto dell'illustrazione fatta dal Sindaco;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Presenti n. 13;

Assenti /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);

Contrari /;

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. recepire il dettato normativo previsto dall'art. 1 c. 26 e c. 14 lett. a-b-d- della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede rispettivamente la sospensione degli aumenti tributari per l'anno di imposta 2016 e l'esclusione dell'applicazione della TASI per l'abitazione principale a decorrere dal 01.01.2016;
2. di considerare le proprie deliberazioni adottate in materia tributaria in data 03.06.2015, indicate nelle premesse, ad eccezione della propria delibera di G.C. n. 19 relativa alla TASI, valide anche per l'anno di imposta 2016.

Presenti n. 13;

Assenti /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);  
Contrari /;  
Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 27 aprile 2016.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 27 aprile 2016.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Battistuta Dott. Mario

Il Segretario Comunale

F.to Di Bert Dott. Mauro

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 10/05/2016 al 25/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, li 10/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, li 10/05/2016

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, li 10/05/2016

Il Segretario Comunale

Di Bert Dott. Mauro